



12633 14

- 5 GIU 2014

ESPENDE REGISTRAZIONE - ESPENDE ROLL - ESPENDE P.M.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty box]

R.G.N. 8684/2009

Cron. 12633

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE - Presidente - Ud. 19/03/2014
- Dott. ANTONIO MANNA - Rel. Consigliere - PU
- Dott. LUCIA TRIA - Consigliere -
- Dott. ADRIANA DORONZO - Consigliere -
- Dott. IRENE TRICOMI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 8684-2009 proposto da:

domiciliati in presso lo studio  
dell'avvocato rappresentati e difesi  
dall'avvocato SILVESTRI NELLO, giusta delega in atti;

- **ricorrenti** -

**contro**

2014

971

- I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA  
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale  
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato  
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l'Avvocatura


Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PREDEN SERGIO, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1112/2008 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/03/2008 R.G.N. 7328/2006; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l'Avvocato PATERI ANTONELLA per delega PREDEN SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, in subordine rigetto.





R.G. n. 8684/09  
Ud. 19.3.14  
Arra e Marra c. INPS

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 16118/05 questa S.C. cassava con rinvio la sentenza n. 4095/02 del Tribunale di Napoli che aveva rigettato il gravame interposto dall'INPS contro la pronuncia con cui il 2.2.99 il Pretore della stessa sede aveva riconosciuto in favore di                    e                    il beneficio della rivalutazione pensionistica *ex lege* n. 257/92 per esposizione all'amianto, rispettivamente per i periodi 2.1.86 – 1°2.97 e 2.1.81 - 1°2.97.

Disponeva questa S.C. che il giudice del rinvio – individuato nella Corte d'appello partenopea – avrebbe dovuto riesaminare la controversia attenendosi al seguente principio di diritto: *“Il disposto dell'ottavo comma dell'art. 13 della legge n. 257/1992 va interpretato - in ragione dei criteri ermeneutici letterale, sistematico e teleologico - nel senso che il beneficio stesso va attribuito unicamente agli addetti a lavorazioni che presentano valori di rischio per esposizione a polveri d'amianto superiori a quelli consentiti dagli artt. 24 e 31 d.lgs. 15 agosto 1991 n. 277; nell'esame della fondatezza della domanda di detto beneficio il giudice di merito deve accertare - nel rispetto dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 cod. civ. - se colui che ha avanzato domanda del beneficio in esame, dopo avere provato la specifica lavorazione praticata e l'ambiente dove ha svolto per più di dieci anni (periodo in cui vanno valutate anche le pause "fisiologiche" proprie di tutti i lavoratori, quali, riposi, ferie e festività) detta lavorazione, abbia anche dimostrato che tale ambiente ha presentato polveri di amianto con valori limite superiori a quelli indicati nel suddetto decreto n. 277/1991.”*

Pronunciando in sede di rinvio, la Corte d'appello di Napoli, con sentenza depositata il 28.3.08 accoglieva il gravame dell'INPS e, per l'effetto, rigettava la domanda di                    e                    , che oggi ricorrono per la cassazione di tale sentenza affidandosi a due motivi.

L'INPS resiste con controricorso.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 384 e 394 c.p.c. per avere l'impugnata sentenza negato l'ammissibilità della produzione di



R.G. n. 8684/09  
Ud. 19.3.14  
Arra e Marra c. INPS

nuovi documenti formatisi successivamente ai gradi di merito e dell'esperibilità di una consulenza tecnica d'ufficio per accertare se le polveri d'amianto fossero presenti in valori limite superiori a quelli indicati nel d.lgs. n. 277/1991, nonostante che tali accertamenti si fossero resi necessari in forza della pronuncia rescindente.

Analoga doglianza viene fatta valere con il secondo motivo, sotto forma di vizio di motivazione, anche con riguardo al mancato esame di una relazione tecnica sull'uso di manufatti in amianto a firma del prof. De Lorenzo (allegata unitamente al ricorso in riassunzione) e ad altri accertamenti operati dalla stessa Corte d'appello di Napoli in altri analoghi giudizi (documenti – questi ultimi – allegati nel corso del giudizio rescissorio).

2- Il primo motivo è fondato, il che comporta l'assorbimento del secondo.

Per costante giurisprudenza quello di rinvio è un giudizio a carattere "chiuso", tendente a una nuova decisione (nell'ambito fissato dalla sentenza di legittimità) in sostituzione di quella cassata, nel quale le parti sono obbligate a riproporre la controversia nei medesimi termini e nel medesimo stato di istruzione, senza possibilità di svolgere nuove attività probatorie od assertive.

Il carattere cd. chiuso del giudizio di rinvio concerne l'attività delle parti e non i poteri officiosi del giudice, sicché, dovendo riesaminare la causa nel senso indicato dalla sentenza di annullamento, egli può – se del caso – anche disporre una consulenza tecnica o rinnovare quella già espletata nei precedenti gradi del giudizio di merito (cfr., *ex aliis*, Cass. 9.1.09 n. 341).

Ciò detto, il principio in forza del quale nel giudizio di rinvio non sono consentite alle parti nuove attività probatorie od assertive non è senza deroghe.

Una prima riguarda il caso in cui fatti sopravvenuti o la sentenza di cassazione, che abbia prodotto una modificazione della materia del contendere, rendano necessaria un'ulteriore attività probatoria od assertiva, strettamente dipendente dalle statuizioni di questa Suprema Corte (cfr., *ex aliis*, Cass. 28.4.06 n. 9859).

Ciò avviene, ad esempio, in ipotesi di avvenuta applicazione di *ius superveniens*, o quando si debbano accertare fatti non ancora conosciuti la cui giuridica rilevanza derivi, appunto, dalla sentenza di cassazione (cfr., ad esempio, Cass. 12.10.09 n.



R.G. n. 8684/09  
Ud. 19.3.14  
Arra e Marra c. INPS

21587) o, ancora, quando in sede di rinvio siano da delibarsi questioni ritenute assorbite dalla sentenza cassata oppure quando la pronuncia rescindente abbia diversamente definito il rapporto dedotto in giudizio.

Ulteriore deroga si verifica nel consentire alle parti il deposito di documenti formati successivamente alla proposizione dell'atto di riassunzione ex art. 392 c.p.c. o che non sia stato possibile produrre prima per causa di forza maggiore (cfr., da ultimo, Cass. 3.8.12 n. 14101).

È nota la ragione (elaborata fin da Cass. S.U. n. 3349/71 e, prima ancora, da Cass. S.U. n. 1104/63) che ispira tale principio: se il motivo di revocazione previsto dall'art. 395 n. 3 c.p.c. trova la propria *ratio* nell'interesse al ripristino della giustizia sostanziale, considerato dalla legge prevalente rispetto alla certezza del diritto e alla ragionevole durata del processo, a maggior ragione deve ammettersi che, ove una violazione della giustizia sostanziale stia per essere consumata per effetto di una preclusione nella quale la parte sia incorsa senza colpa alcuna, la preclusione medesima non possa operare.

Né ciò collide con l'esigenza di evitare ritardi (magari strumentali) nella definizione del processo (cui sono preordinate le regole concernenti le preclusioni documentali), giacché – anzi – in tal modo si previene quell'ulteriore e più complesso dispendio di energie processuali che si avrebbe se si lasciasse aperta la strada ad un eventuale giudizio di revocazione ex art. 395 n. 3 c.p.c.

Al principio secondo cui è possibile alle parti depositare documenti formati successivamente alla proposizione dell'atto di riassunzione - o (il che è lo stesso) che non sia stato possibile produrre prima per causa di forza maggiore - non si è attenuta la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di valutare (erroneamente ritenendo che si trattasse di documenti non acquisibili in sede di rinvio) gli elaborati delle consulenze tecniche d'ufficio espletate in altri analoghi giudizi svoltisi presso l'A.G. di Napoli in relazione al medesimo ambiente lavorativo degli odierni ricorrenti (stabilimento ANM – Stella Polare, sito in Napoli), elaborati depositati (nei relativi giudizi) in data successiva al deposito del ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. da parte di ' e l.



R.G. n. 8684/09  
Ud. 19.3.14  
Arra e Marra c. INPS

Si trattava, dunque, di documenti formati dopo l'instaurazione del giudizio di rinvio, sicché che non potevano essere prodotti prima dalle parti interessate.

3- In conclusione, accolto il primo motivo ed assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà attenersi al seguente principio di diritto: *"Il carattere cd. chiuso del giudizio di rinvio non osta a che in esso le parti possano depositare documenti formati successivamente al deposito del ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. o che non sia stato possibile produrre prima per causa di forza maggiore"*.

**P.Q.M.**

La Corte

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, in data 19.3.14.

Il Consigliere estensore

Dr. Antonio Manna

Il Presidente

Dott.ssa Gabriella Coletti De Cesare

Il Funzionario Giudiziario  
Virgilio PALAGGI  
Depositato in Cancelleria



oggi, - 5 GIU 2014 -

Il Funzionario Giudiziario  
Virgilio PALAGGI